

Scheda n. 307

Ribadito il diritto alle deroghe per il sostegno ed i collaboratori scolastici (CM 59/10)

Personale scolastico - Numero alunni per classe - Insegnanti di sostegno - Collaboratori Scolastici (ex Bidelli)

Con la [C.M. n° 37/10](#), che trasmetteva le tabelle sugli organici di diritto, il Ministero dell'Istruzione preannunciava ulteriori chiarimenti circa il ritorno alla possibilità di assegnare ore "aggiuntive" di sostegno (deroghe), ripristinata dalla [sentenza n° 80/10 della Corte Costituzionale](#).

Le precisazioni sono pervenute con la [C.M. n° 59/10](#) concernente l'**adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto**.

La [Circolare](#) inizialmente ribadisce l'obbligo per l'Amministrazione Scolastica di rispettare i tetti di spesa ed i tagli imposti dall'art. 64 della [L. n° 133/08](#), ma anche delle norme sulla sicurezza nelle aule (vedi [scheda n° 279](#)).

Passa poi a fornire chiarimenti circa le **deroghe ai posti per il sostegno** ripristinate dalla [Corte Costituzionale con la sentenza n° 80/10](#). E così chiarisce la logica della sentenza:

*"La ratio della norma, che prevede la **possibilità di stabilire ore aggiuntive o posti di sostegno**, è infatti, quella di assicurare una **specifica forma di tutela ai disabili in condizione di particolare gravità**; si tratta dunque di un intervento mirato, che trova applicazione una volta esperite tutte le possibilità previste dalla normativa vigente e che, giova precisare, non si estende a tutti i disabili a prescindere dal grado di disabilità, bensì **tiene in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetta il soggetto interessato**."*

La [Circolare](#) prosegue precisando che nei casi comprovati, ai sensi dell'art. 35 comma 7 della [L. n° 289/02](#), e segnalati, ai sensi dell'art. 9 comma 15 e dell'art. 10 comma 5 del [D.L. n° 78/10](#), dai Gruppi di lavoro (GLH), composti dai docenti della classe, dalla famiglia e operatori sociali e sanitari che seguono i singoli alunni, **i Direttori Scolastici Regionali debbono autorizzare le deroghe**.

La [Circolare](#) prosegue così:

"Le SS.LL., in accordo con le Regioni, gli Enti Locali e gli altri livelli Istituzionali competenti, individueranno modalità di equilibrata e accorta distribuzione delle risorse professionali e materiali utili per l'integrazione degli alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuola.

*Le classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri e i parametri di cui all'art. 5 del [Regolamento sul dimensionamento \(DPR n° 81/09\)](#). Si raccomanda la **massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni disabili**, nel senso di **limitare**, per quanto possibile, **in presenza di grave disabilità, la formazione delle stesse con più di 20 alunni**."*

La [Circolare](#) prosegue parlando degli organici dei **Collaboratori scolastici** (ex bidelli) e prevede la possibilità di deroghe eccezionali, come segue:

*"Le SS.LL., tuttavia, **possono consentire contenute, motivate, deroghe** qualora le risorse assegnate alle istituzioni scolastiche non rendano possibile il regolare funzionamento dei servizi scolastici, nel rispetto delle norme contrattuali sull'orario di lavoro, specificatamente in presenza di **scuole articolate su più plessi**, ovvero a fronte di **situazioni di particolare complessità amministrativa**, nonché al fine di garantire **adeguato livello di sicurezza nell'utilizzo dei laboratori**.*

*Analoga modalità operativa può essere adottata in costanza di situazioni di difficoltà derivanti dall'elevata presenza, in alcune scuole, di **personale inidoneo** alle mansioni del profilo per motivi di salute. In tale ultima situazione le SS.LL., al fine di compensare le ridotte erogazioni di servizio, possono valutare l'opportunità di assegnare una risorsa in più di collaboratore scolastico negli istituti ove siano presenti due/tre unità di personale inidoneo. Tutte le variazioni dei posti apportate dalle SS.LL devono costituire oggetto di specifico, motivato provvedimento, da emanare entro il 31 agosto c.a. e da trasmettere con cortese urgenza alla Direzione generale per il personale scolastico."*

La [Circolare](#) si conclude con la previsione di un **monitoraggio** come segue:

*"Al fine di verificare l'effettiva consistenza delle classi autorizzate in ogni singola istituzione scolastica è necessario organizzare negli Uffici Scolastici Regionali un **Osservatorio** diretto a monitorare gli esiti delle operazioni disciplinate dalla presente circolare. I predetti Osservatori regionali faranno confluire i dati e riferiranno all'Osservatorio nazionale."*

OSSERVAZIONI

La [Circolare](#) è assai importante e **fornisce alcune garanzie** agli alunni con disabilità. E' però opportuno fare **alcune precisazioni** onde evitare conflitti e contenzioso giurisdizionale:

1. A proposito delle **"deroghe per il sostegno"** la [Circolare](#) ripete il termine **"particolare gravità"**, già introdotto dall'art. 35 comma 7 della [L. n° 289/02](#). E' in proposito da tenere presente che la normativa vigente non fornisce una interpretazione autentica del termine "particolare", mentre l'art. 3 comma 3 della [L. n° 104/92](#) invece dà una definizione di "gravità". Pertanto, in mancanza di una definizione legale, **nessun Dirigente Scolastico o Regionale può arbitrariamente decidere se e quando un caso sia di "particolare" gravità**. Molto più interessante è l'invito ai Direttori Scolastici Regionali nell'autorizzare le deroghe al sostegno di porre **"la debita attenzione alla specificità delle minorazioni dei singoli alunni"**. L'espressione è riportata dalla motivazione della [Sentenza n° 80/10 della Corte Costituzionale](#); ma deve essere intesa in modo corretto; cioè non nel senso che i Direttori Regionali possano mettersi a decidere quale minorazione sia o meno specifica ai fini della deroga, ma nel senso, indicato dall'art. 10 comma 5 del [D.L. n° 78/10](#) e cioè che, in presenza di **deficit intellettivi e/o sensoriali, debba essere sempre concessa la deroga**; nel caso di minorazioni esclusivamente **fisiche** più che di un intervento di sostegno didattico **occorra un'assistenza all'autonomia e alla comunicazione** che è di competenza degli Enti Locali ai sensi del art. 139 del [D.Lvo. n° 112/98](#).
2. A proposito del **numero delle ore di sostegno in deroga**, è da precisare che esso non è necessariamente da considerarsi soddisfatto con 1 ora in più della mezza cattedra di sostegno, nè col massimo della durata dell'intero orario scolastico; ma, come ha precisato la [Sentenza del Consiglio di Stato n° 2231/10](#) esso deve soddisfare **"le effettive esigenze" dell'alunno** secondo la Diagnosi Funzionale ed il Piano Educativo Individualizzato (PEI) per lui predisposto dall'apposito Gruppo di lavoro (GLH) sulla base degli accordi tra scuola,

ASL ed Enti locali, come stabilito dall'art. 1 comma 605 lett. b) della L. n° 296/06, norma espressamente richiamata dalla [Circolare](#).

3. A proposito delle **deroghe per i Collaboratori Scolastici**, la [Circolare](#) completa quanto disposto dalla [Nota Ministeriale prot. n° 5706 del 09/06/2010](#) sull'organico di diritto di questo personale e cioè che le deroghe potessero avvenire **solo per compensazioni fra istituti**. Certo, ove gli istituti sono riuniti in una rete, questa operazione è automatica; ove non lo sono scatta la nota testè citata; ove queste compensazioni sono impossibili scatta questa [Circolare](#). A proposito degli **alunni con disabilità**, la loro presenza non è espressamente contemplata nella Circolare, ma ad es. qualora in una scuola ci sia un solo collaboratore scolastico inidoneo per motivi di salute, dovrà scattare l'assegnazione di un'unità in più che la [Circolare](#) prevede solo nel caso di due o tre di tali situazioni. Ci si permette di far presente che la deroga **dovrebbe scattare** pure, per il **doveroso rispetto al genere degli alunni** a salvaguardia del loro diritto alla riservatezza nell'assistenza igienica, diritto certamente rientrante nell'art. 2 della [Costituzione](#).
4. A proposito del **monitoraggio**, sarebbe opportuno che dell'Osservatorio regionale **faccia parte anche il referente regionale per l'integrazione scolastica**, in modo da verificare o segnalare i casi di non rispetto della normativa in tema di formazione delle classi frequentate da alunni con disabilità ai sensi dell'art. 5 comma 2 del [DPR n° 81/09](#), richiamato dalla [Circolare](#) e di non rispetto delle [Linee-guida sull'integrazione scolastica](#) emanate dal Ministero con la [Nota prot. n° 4274 del 04/08/2009](#). ove ciò non avvenga, **sarà opportuno che le Associazioni delle persone con disabilità e loro familiari si tengano in contatto con tali referenti** al fine di richiedere informazioni o fornirne, qualora ne siano in possesso, al fine di promuovere ricorsi al TAR.

03-09-2010

Salvatore Nocera

Responsabile dell' Area Normativo-Giuridica
dell'Osservatorio Scolastico sull'Integrazione dell'AIPD Nazionale
E-Mail: osservscuola.legale@aipd.it